



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informativa parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0000206 P-4.22.25
del 12/01/2017



15691083

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: *Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni – COM(2016) 757.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Dirigente
Avv. Pietro Maria Paolucci



Ministero dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO LEGISLATIVO - FINANZE

Roma 30 DIC. 2016.

Prot. 3-12356 /UL

URGENTISSIMO

Al Dipartimento per le Politiche Europee
- Servizio informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

e, p.c.,

DPE-0014858-A-30/12/2016

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Economia

Al Ministero degli Affari Esteri ed alla Cooperazione Internazionale
- Nucleo di valutazione degli atti UE

-Loro Sedi

Oggetto: Invio relazione COM.

Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

- Codice del Consiglio: 14820/16
- Codice della proposta: COM(2016) 757
- Codice interistituzionale: 2016/0370 (CNS)
- WP Commissione (2016): presente

Con riferimento alla questione di cui all'oggetto, si trasmette, in qualità di Amministrazione con competenza prevalente, la relazione prevista dall'art. 6, comma 4, della Legge n. 234 del 2012.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

BOZZA

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni

- Codice della proposta: COM(2016) 757 del 01/12/2016
- Codice interistituzionale: 2016/0370(COD)
- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Premessa: finalità e contesto

La proposta in oggetto rientra nel pacchetto di proposte legislative relative alla Strategia per il Mercato Unico digitale in Europa ed al Piano d'azione sull'IVA, formata da due componenti principali, una sul commercio elettronico e una sulle pubblicazioni elettroniche.

Il Piano d'Azione IVA si inquadra nella Strategia per il Mercato Unico digitale in Europa, adottata il 6 maggio 2015 dalla Commissione Europea e che poggia su tre pilastri: 1- miglioramento dell'accesso online ai beni e servizi in tutta Europa per i consumatori e le imprese; 2- creazione di un contesto favorevole e parità di condizioni per le reti digitali avanzate e i servizi innovativi; 3- massimizzazione del potenziale di crescita dell'economia digitale europea. Il suddetto Piano è stato adottato il 7 aprile 2016 dalla Commissione Europea ed è finalizzato alla creazione di un'area unica IVA europea, orientata a promuovere investimenti, occupazione e crescita, attraverso la semplificazione, l'utilizzo delle moderne tecnologie, il miglioramento dei rapporti tra amministrazioni fiscali ed operatori.

La proposta in esame mira ad una modernizzazione dell'IVA per il commercio elettronico transfrontaliero da impresa a consumatore ("cross-border B2C e-commerce"), al fine di creare un mercato unico digitale libero e sicuro in cui i cittadini possano fare acquisti online oltre frontiera e le imprese possano vendere in tutta l'UE. La proposta rimanda alle considerazioni della Strategia per il mercato unico digitale in Europa e del Piano d'Azione IVA che hanno posto come priorità fondamentale il superamento degli ostacoli al commercio elettronico transfrontaliero derivanti dagli onerosi obblighi in materia di IVA e da un'intrinseca mancanza di neutralità che danneggia le imprese dell'Unione.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta contiene delle modifiche alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto e alla direttiva 2009/132/CE che determina l'ambito di applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni.

La proposta intende incidere nel campo dell'imposizione indiretta armonizzata, modernizzando le norme IVA vigenti al fine di renderle conformi alla nuova realtà del commercio elettronico e al contempo eliminare quei fattori che ostacolano l'accesso al mercato unico ovvero che sono fonte di distorsione di concorrenza e di mancanza di neutralità a danno delle imprese dell'Unione europea. Sotto tale profilo la proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione Europea e la sua base giuridica viene correttamente indicata nell'articolo 113 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Il principio di attribuzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del Trattato dell'Unione Europea (TUE) risulta, quindi, rispettato, agendo l'Unione nel caso in questione nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

In considerazione del fatto che l'articolo 113 del TFUE demanda al Consiglio, su proposta della Commissione Europea, il compito di adottare le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari e alle imposte di consumo, e che gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, la proposta risulta rispettare il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE, anche tenuto conto che la portata della presente proposta è limitata a quanto può essere conseguito solo attraverso la legislazione UE. Infatti, qualsiasi iniziativa sulla modernizzazione dell'IVA per il commercio elettronico transfrontaliero può essere realizzata solo tramite il processo legislativo dell'Unione che modifica la direttiva IVA, dal momento che si tratti di problemi determinati proprio dalla normativa IVA europea in vigore.

Attualmente, la direttiva IVA prevede onerosi obblighi in materia di IVA che scoraggiano le imprese, in particolare le PMI e le microimprese, a praticare il commercio elettronico, nonché soglie ed esenzioni che rendono il sistema IVA non neutrale a danno delle imprese dell'UE.

Occorre, tuttavia, segnalare che il rispetto del principio di sussidiarietà deve, nella materia de qua, considerare anche il permanere delle competenze di controllo degli Stati membri strettamente connesse alle vendite a distanza. Pertanto, il dettaglio delle misure costituirà oggetto di approfondimento tecnico.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del TUE in quanto l'azione dell'Unione risulta limitarsi a quanto necessario per conseguire gli obiettivi dei Trattati, in particolare quello del corretto funzionamento del mercato unico. Difatti, come chiarito con riguardo al principio di sussidiarietà, gli Stati membri non possono affrontare i problemi connessi al commercio elettronico senza una modifica della direttiva IVA.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La proposta, emendando la direttiva IVA, prevede l'estensione del MOSS alle vendite a distanza intracomunitarie di beni materiali e di servizi diversi da quelli elettronici, nonché alle vendite a distanza di beni provenienti da paesi terzi. Introduce al contempo misure di semplificazione a favore delle piccole start-up che operano nel settore del commercio elettronico e norme semplificate per l'identificazione degli acquirenti/destinatari, al fine di incentivare le PMI e le microimprese a praticare il commercio elettronico transfrontaliero e ad accedere al mercato unico. In particolare, si introduce una soglia di 10.000 euro di IVA dovuta, al di sotto della quale si presume che il luogo di tassazione non è quello di destinazione, bensì il luogo di origine, ove è stabilito il fornitore.

Si prevede, inoltre, l'eliminazione delle soglie esistenti per le vendite a distanza intracomunitarie, che sono fonti di distorsioni nel mercato unico, nonché l'eliminazione dell'attuale esenzione dall'IVA sull'importazione di piccole spedizioni provenienti da fornitori situati in paesi terzi, che crea una posizione di evidente svantaggio per le imprese dell'UE. Al contempo, si introduce l'estensione del MOSS all'importazione di piccole spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

Infine, si autorizzano i venditori dell'UE ad applicare le norme del paese di origine in settori quali la fatturazione e la tenuta dei registri e si introduce un regime semplificato di dichiarazione e pagamento dell'IVA all'importazione per gli importatori di beni destinati ai consumatori finali quando l'IVA non è stata versata tramite MOSS.

La proposta risulta costituire una priorità per la Commissione Europea, che l'ha presentata in occasione del Gruppo Questioni Fiscali del 14 dicembre 2016. La discussione continuerà in occasione della prossima riunione del gruppo tecnico del Consiglio dell'Unione Europea, che si svolgerà l'11 gennaio 2017 sotto Presidenza maltese.

DLTFF – AE - ADM

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Con riguardo alla normativa nazionale concernente le franchigie IVA all'importazione, la Commissione europea aveva avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2012/2088 - ex art. 258 del TFUE, ritenendo che la non imponibilità avrebbe dovuto riguardare anche le spese accessorie delle piccole spedizioni.

Al fine di cessare il contenzioso con la Commissione, con l'articolo 12 della legge n. 115 del 29 luglio 2015 "Legge europea 2014" è stato inserito un punto 4-bis all'art. 9 del D.P.R n. 633/72 che estende la non imponibilità ai servizi accessori delle piccole spedizioni.

La procedura è stata, pertanto, archiviata, ma è attualmente in discussione in una causa pregiudiziale nazionale (C-273/16, Federal Express) la questione relativa all'estensione della non imponibilità a tutti i beni importati in franchigia ai sensi delle lettere b) e c) dell'articolo 143 della direttiva IVA e non soltanto gli invii di valore modesto.

DLTFF-AE-ADM

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Quanto alle prospettive negoziali, a fronte della priorità che la proposta riveste per la Commissione Europea, occorre evidenziare che la Germania ha già sollevato durante i lavori progressi perplessità connesse, per l'uno, ad ingerenze nella competenza propria degli Stati

BOZZA

membri, per l'altra, ai costi di implementazione che comporterebbe. L'Italia aveva espresso interesse per l'iniziativa della Commissione Europea, esprimendosi a favore di una modernizzazione del sistema IVA nell'ambito del commercio elettronico transfrontaliero.

Quanto ad eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune, un'attenzione specifica occorrerà porre alle conseguenze per la situazione nazionale delle proposte relative ai controlli sulle operazioni effettuate.

Da ultimo, si segnala che in sede OCSE è in fase di redazione un progetto di report per la introduzione di misure di semplificazione a favore di fornitori esteri di servizi e beni immateriali, al fine di alleggerirne gli oneri amministrativi. Pertanto, sarà opportuno verificare nel prosieguo dei lavori eventuali problemi di coordinamento tra i due contesti.

DLTFF-AE-ADM

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

DEF - ADM.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

DLTFF-AE-ADM.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

DLTFF-AE-ADM

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

AE-ADM

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

AE-ADM

Altro

(EVENTUALE: DLTFF-DEF-AE-ADM)